



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.8

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL CON IL COMUNE DI
CASTELLETTO DI BRANDUZZO PER IL SERVIZIO TECNICO**

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIANCHI PIER LUIGI - Sindaco	Sì
2. RAVETTA FABRIZIO - Assessore	No
3. GUARRERA SALVATORE - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIANCHI PIER LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamata la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014, art. 1 comma 424) che prevede che gli enti locali per gli anni 2015 e 2016 (cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015) destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;

Dato atto che è in corso il processo di ricollocazione delle unità soprannumerarie degli enti di area vasta, avviato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 227 del 30/09/2015;

Richiamato l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 che testualmente recita:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Dato atto, quindi, che il Comune di Robecco Pavese, al fine di sopperire in via temporanea alla carenza d'organico, per le vie brevi ha richiesto al Comune di Castelletto di Branduzzo l'attivazione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo a tempo parziale e determinato sino al 31/12/2016 del dipendente Giovanni Rocchi, istruttore direttivo area tecnica, inquadrato alla cat. D, dipendente a tempo indeterminato e *full time* del Comune di Castelletto di Branduzzo, titolare di posizione organizzativa presso l'ente di appartenenza ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Castelletto di Branduzzo n. 85 del 30.12.2016 con la quale veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 21.1.2004;

Ritenuto di procedere all'attivazione di una convenzione, non solo per sopperire alle carenze di organico, ma anche al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare uno schema di convenzione tra i Comuni di Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di convenzione, composto da n. 14 articoli, come concordato tra gli enti;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

Dato atto che l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto alle condizioni contrattuali in essere del rapporto di lavoro del dipendente;

Rilevato che sul punto si è espressa con diverse pronunce la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (pareri n. 414 del 1/10/2013; n. 448 del 8/10/2013; n. 477 del 7/11/2013; n. 303/2014), chiarendo che lo scavalco condiviso nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL non impatta con i limiti imposti all'assunzione di personale a tempo determinato e le relative spese non rientrano nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del DL 31.5.2010 n. 78;

Dato atto che il Comune di Robecco Pavese rimborserà al Comune di Castelletto di Branduzzo le spese del dipendente in convenzione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Castelletto di Branduzzo e il Comune di Robecco Pavese per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sino al 31/12/2017, allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato da n. 14 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di dare atto che il Comune di Robecco Pavese provvederà a rimborsare al Comune di Castelletto di Branduzzo, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione;
2. di dare atto che la convenzione ha la durata sino al 31/12/2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelletto di Branduzzo .

Successivamente,
con votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL CON IL COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO PER SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 16/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL CON IL COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO PER SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 16/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 8 DEL 16/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL CON IL COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO PER IL SERVIZIO TECNICO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-gen-2017

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 8 DEL 16/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL CON IL COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO PER IL SERVIZIO TECNICO

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **28-gen-2017** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **12-feb-2017** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 28-gen-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

F.to : BIANCHI PIER LUIGI



Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

F.to : UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

li, _____

Il Segretario Comunale

UMBERTO FAZIA MERCADANTE

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO E ROBECCO PAVESE
PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DA DESTINARE AREA TECNICA - SUAP
SINO AL 31/12/2017 - EX ART. 14 CCNL 22.01.2004**

Premesso che:

- presso il Comune di Robecco Pavese risulta vacante il posto di responsabile dell'area Tecnica;
- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:
"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Robecco Pavese avvalersi di personale dipendente da altro ente per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo secondo le modalità di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;
- presso il Comune di Castelletto di Branduzzo risulta assunto a tempo pieno e indeterminato il dipendente Giovanni Rocchi, inquadrato alla cat. D 2, istruttore direttivo, titolare di posizione organizzativa;
- è intendimento del Comune di Castelletto di Branduzzo consentire al Comune di Robecco Pavese l'utilizzo a tempo parziale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del predetto dipendente sino al 31/12/2017 per n. 5 ore settimanali;

Tutto ciò premesso:

tra il Comune di Robecco Pavese rappresentato dal Sindaco *pro tempore* sig. Pier Luigi Bianchi in esecuzione della deliberazione di GC n. 8 del 16.01.2017

e

il Comune di Castelletto di Branduzzo rappresentato dal Sindaco *pro tempore* sig. Antonino Lo Verso in esecuzione della deliberazione di GC n. 85 del 30.12.2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 i Comuni di Robecco Pavese e Castelletto di Branduzzo si convenzionano per l'utilizzo da parte del Comune di Robecco Pavese di personale di Castelletto di Branduzzo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha lo scopo per entrambi i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, e pertanto è finalizzata a che il Comune di Castelletto di Branduzzo consenta l'utilizzo di proprio personale da parte del Comune di Robecco Pavese senza pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui è preposto, ed al Comune di Robecco Pavese l'utilizzo a tempo parziale del personale suddetto - ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 - al fine di garantire la funzionalità dei servizi istituzionali, per periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

ART. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE



Ai fini della presente convenzione il Comune di Castelletto di Branduzzo viene individuato come capo convenzione.

ART. 4 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni di Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese, di seguito denominati "Comuni", per l'utilizzo a tempo parziale del personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 definendo tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

A tal fine il Comune di Castelletto di Branduzzo autorizza il proprio dipendente Giovanni Rocchi (assunto a tempo indeterminato per n. 36 ore settimanali) a svolgere le funzioni connesse all'area Tecnica e SUAP presso il Comune di Robecco Pavese sino al 31/12/2017 per n. 5 ore settimanali, secondo l'articolazione stabilita dal dipendente sulla base delle esigenze di servizio di entrambi gli enti.

ART. 5 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Il lavoratore utilizzato a tempo parziale (già incaricato della responsabilità di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza) sarà incaricato di posizione organizzativa anche presso l'ente di utilizzazione, previa adozione di apposito decreto sindacale.

L'indennità di posizione mensile (per n. 13 mensilità) riconosciuta al dipendente da parte del Comune di Robecco Pavese, sarà riproporzionata per le ore di utilizzo (ex art 14 comma 5 del CCNL 22 gennaio 2004).

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO

Il Comune di Castelletto di Branduzzo si impegna ad articolare l'orario di lavoro del proprio dipendente previo accordo con il Comune di Robecco Pavese in ossequio alle ore di utilizzo autorizzate.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE

Il Comune di Robecco Pavese si impegna a rimborsare trimestralmente al Comune di Castelletto di Branduzzo, per le ore di utilizzo, le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico (fondamentale e accessorio) spettante al dipendente in base alle vigenti disposizioni contrattuali, come corrisposte dall'ente di appartenenza, oltre alla quota relativa alla indennità di posizione di cui all'art. 5. (5/36 ovvero il 13,88% del trattamento economico ed oneri).

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2017.
La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Prima della scadenza naturale della convenzione ciascun Ente, anche su richiesta del dipendente, ha facoltà di recesso, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

ART. 10 – FERIE E CONGEDI

Le ferie ed i congedi spettanti al dipendente saranno richiesti dall'interessato al Comune di appartenenza, il quale comunicherà tempestivamente al Comune di Robecco Pavese quanto richiesto dal dipendente.



ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO



Il dipendente del Comune di Castelletto di Branduzzo svolgerà il proprio servizio presso il Comune di Robecco Pavese con le seguenti mansioni:

- funzioni e compiti di Responsabile dell'area Tecnica e SUAP (previo conferimento con decreto sindacale della titolarità della posizione organizzativa e attribuzione della indennità di posizione pro quota).

ART. 12 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 13 REGISTRAZIONE

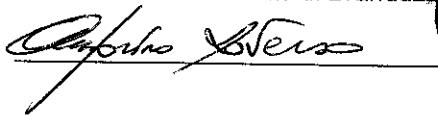
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 14 RINVIO DI NORME

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Castelletto di Branduzzo



Il Sindaco di Robecco Pavese

